



COMUNE DI SALERNO
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

COPIA

Num. 898

OGGETTO: DITTA AVINO LUIGI - SUOLO VIA DEI CARRARI - PROVVEDIMENTI
(Pro. N. 2006/946)

L'anno duemilasei addi otto del mese di Settembre, alle ore 14:05 , in SALERNO e nella sala delle adunanze del Palazzo di Città; a seguito di avvisi, si è riunita la Giunta Comunale.

Sono presenti ed assenti:

DE LUCA VINCENZO
AVOSSA EVA
BREDA ROBERTO
CALABRESE GERARDO
DE MAIO DOMENICO
FIORE ANIELLO
GUERRA ERMANNO
MARAIO VINCENZO
PEPE CARMINE
PICARONE FRANCESCO

P
P
P
P
P
P
A
P
P
P

Presiede l'adunanza DE LUCA VINCENZO Sindaco, partecipa alla seduta il Segretario Generale SALVATORE FAUSTO.

Il Presidente, riconosciuta la legalità dell'adunanza, sentito il relatore DE LUCA VINCENZO, chiusa la discussione, pone in votazione, per l'approvazione, la proposta formulata dal dirigente sottoscrittore della regolarità tecnica integralmente retro riportata, munita, ove previsti, dei pareri espressi ai sensi dell'art. 49 comma I del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e dell'art. 96 dello statuto comunale.

La votazione ha dato il seguente risultato:
Unanimità espressa in forma palese.

Il Presidente pone in votazione la dichiarazione di immediata eseguibilità della delibera.
La votazione, espressa nelle forme di legge, ha dato il seguente risultato:
Unanimità espressa in forma palese.

Del che è verbale

F.to IL SEGRETARIO GENERALE
SALVATORE FAUSTO

F.to IL PRESIDENTE
DE LUCA VINCENZO

LA GIUNTA

Premesso

che ai fini della realizzazione dello stadio comunale "Arechi" questo Comune adottava una serie di provvedimenti per delocalizzare gli insediamenti produttivi ubicati nelle aree interessate dall'opera pubblica, tra i quali la ditta Avino esercente l'attività di lavorazione ferro;

che la maggior parte di dette attività veniva delocalizzata in località Ostaglio su un suolo appositamente espropriato dal Comune, suddiviso in lotti minimamente infrastrutturati ed attrezzati a cura e spese dell'Ente;

che, invece, alla ditta Avino veniva concesso, giusto provvedimento sindacale prot. n. 1221 del 14/01/1988, l'area di patrimonio comunale, priva di adeguamenti strutturali, in via Dei Carrari, in N.C.T. foglio 52 p.lle nn. 59 e 20, di complessivi mq 1022, al fine di installarvi una struttura in ferro ove continuare l'attività artigianale;

che la G.M. adottava la deliberazione n. 1215 del 08/05/1996 di approvazione dei canoni concessori dei lotti in Ostaglio e di approvazione degli atti formali di concessione;

che nell'ambito dei provvedimenti di definitiva regolarizzazione amministrativo-contabile delle concessioni in argomento, alla ditta Avino veniva richiesto, giusta nota prot. n. 8722 del 27/1/1999, il pagamento del canone mensile di € 160,10 (€ 314.000), così determinato giusto rapporto del Settore OO. e LL.PP. prot. n. 3035 del 02/12/1998 in applicazione analogica degli importi stabiliti con la suddetta delibera n. 1215/1996;

che, inoltre, con nota prot. n. 8666 del 24/01/2000 si chiedeva alla stessa ditta Avino il pagamento della somma di € 17.178,67 (pari a € 33.262.542) per canoni pregressi riferiti al periodo dal 14/01/1988 al 31/18/1999;

che di riscontro la ditta effettuava un pagamento in acconto per € 5.164,57 (pari a € 10.000.000) con assegno di c.c. n. q 3779396211 del 11/04/2000 e richiedeva, con nota prot. n. 35639 del 12/04/2000, la stipula del contratto di fitto e lo scomputo dai canoni della spesa sostenuta per i lavori di adeguamento strutturale dell'area concessagli, ammontanti ad € 11.433,40 come comprovati con perizia asseverata del 07/12/2003 e riferiti alla sola pavimentazione e recinzione del suolo;

che con atto d'obbligo del 24/05/2005 la stessa ditta Avino, fatte salve le determinazioni dell'Amministrazione in ordine alla richiesta di scomputo di cui sopra, si impegnava a pagare la differenza ancora dovuta al Comune per € 6.986,16 a titolo di canoni a tutto il 31/12/2004 in quattro soluzioni mensili, oltre gli interessi da ritardato pagamento e di rateizzazione.

Letta la relazione dell'Ufficio Patrimonio agli atti, dalla quale si rileva, tra l'altro, che la ditta concessionaria, in attesa delle determinazioni dell'Ente circa lo scomputo di cui sopra, è ad oggi in regola con i pagamenti dei canoni correnti e che, oltre all'acconto di € 5.164,57, ha provveduto al saldo della somma di € 6.986,16 sopra indicata, per complessivi € 12.150,73.

Richiamate le deliberazioni n. 976, 977 e 978 del 06/07/2005 con le quali la G.M. approvava la compensazione delle spese sostenute dai concessionari dei suoli di Ostaglio con parte dei canoni pregressi da questi dovuti, dato atto che, giusta relazione del direttore dei lavori prot. n. 102249 del 13/10/1999, i lavori di adeguamento funzionale dei lotti eseguiti a cura e spese del Comune erano stati improntati al contenimento delle spese e non escludevano la possibilità che gli assegnatari stessi provvedessero direttamente al completamento dei lotti secondo le esigenze delle attività da esercitarvi.

Considerato che al fine di evitare disparità di trattamento, analogo provvedimento possa essere adottato anche nei confronti della su richiamata ditta Avino, atteso tra l'altro che l'area concessale, contrariamente a quanto avvenuto per i lotti di Ostaglio, fu consegnata priva di adeguamenti strutturali, senza alcuna recinzione e pavimentazione.

Considerato, pertanto, che nel caso di specie, permangono le motivazioni di fatto e di diritto delle su citate delibere n. 976, 977 e n. 978 del 06/07/2005;

Ritenuto, quindi, di approvare, l'ipotesi di componimento della vicenda su esposta autorizzando la compensazione tra il credito vantato dall'Ente e la spesa sostenuta dal concessionario per i lavori successivi alla consegna, il tutto per complessivi € 11.433,40 come sopra specificati.

Visto il parere espresso dal direttore del Settore Advocatura ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 in ordine alla sola regolarità tecnica del presente provvedimento.

DELIBERA

1) Dare atto che, ad oggi, la ditta concessionaria risulta in regola con il pagamento dei canoni correnti e che ha provveduto al versamento della complessiva somma € 12.150,73 in conto canoni concessori arretrati riferiti al periodo 14/01/1988 31/12/2004 e sul maggior dare di € 23.841,13

2) Approvare la proposta della ditta Avino di cui alla nota prot. n. 36639 del 12/04/2000, di comporre bonariamente la vicenda di cui in premessa, con la stipula del contratto di fitto e la compensazione della spesa di € 11.433,40 occorsa per l'esecuzione, a propria cura e spese, dei lavori per rendere l'area idonea alla prosecuzione dell'attività produttiva di lavorazione ferro, compensando con la pretesa creditizia del Comune di pari importo con parte dei canoni di fitto arretrati e non pagati.

3) Stabilire che i termini transattivi vanno riportati nel contratto di fitto di cui allo schema già approvato con delibera di G.M. n. 1215 del 08/05/1996 nel quale, oltre alla rituali condizioni, andrà altresì precisato che la manutenzione straordinaria ed eventuali interventi per vizi e/o difetti dei suddetti lavori saranno a carico della stessa concessionaria.

4) Stabilire, infine, che la compensazione sarà attuata preliminarmente in via provvisoria e poi definita all'atto della verifica da parte dell'organo tecnico comunale della regolare esecuzione di tutti i lavori elencati dalla ditta Avino.

5) Mandare al Settore Advocatura Ufficio Patrimonio, al Settore Ragioneria e al Settore OO e LL.PP. per quanto di rispettiva competenza.

Comunicare la presente al Prefetto di Salerno, ai sensi dell'art. 135 comma 2° D.Lgs. 18-8-2000 N° 267.

- SETTORE AVVOCATURA -

Visto per la regolarità tecnica, secondo il parere espresso nella parte narrativa della presente proposta di deliberazione.

IL DIRIGENTE



Parere favorevole in ordine alla legittimità del presente atto, ai sensi dell'art. 96 dello Statuto Comunale, sulla base dei pareri tecnico e contabile espressi.

Il Segretario Generale

